

Art. 2103 Codice Civile (Prestazione del lavoro)
con modifiche apportate di recente.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Tuttavia, se non è contenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso.